

Sicilia, pubblicate le norme sulla certificazione energetica

LUNEDÌ 28 MARZO 2011 15:58

Dalla Regione Siciliana il decreto con le disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici



Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Parte I n. 13 del 25 marzo 2011, è stato pubblicato il decreto 3 marzo 2011 recante “Disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione siciliana”.

Il provvedimento, composto da 12 articoli e due allegati, all'art. 1 stabilisce che fino all'emanazione di una specifica normativa regionale in materia, nel territorio siciliano si applicano le disposizioni dettate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni. L'attestato di certificazione energetica dovrà essere redatto secondo le disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i., nonché in conformità alle disposizioni contenute nelle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 26 giugno 2009 ed a quelle previste dal decreto 3 marzo 2011 della Regione Sicilia.

Metodologie di calcolo

Anche le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici seguono sono disciplinati dal D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e dalle linee guida nazionali.

ACE

Il decreto 3 marzo 2011 stabilisce che l'attestato di certificazione energetica deve riguardare la singola unità immobiliare. In caso di compravendita o di locazione di un intero edificio, l'attestato di certificazione energetica deve essere redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula dell'atto di compravendita o del contratto di locazione.

In presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l'indice di prestazione energetica ai fini della certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo il fabbisogno stagionale di energia primaria dell'edificio nella sua interezza, sulla base delle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria.

Soggetti certificatori

In attesa dell'emanazione del decreto previsto all'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, l'attestato di certificazione energetica può essere redatto dai tecnici abilitati, così come definiti dall'allegato III del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. L'attestato di certificazione energetica deve essere rilasciato da un soggetto certificatore estraneo alla progettazione e alla direzione lavori.

La richiesta di iscrizione da parte dei soggetti interessati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica in ambito regionale deve essere formulata al dipartimento regionale dell'energia, che curerà la tenuta e l'aggiornamento dello stesso. La richiesta deve essere comunicata secondo il modello di cui all'allegato A del decreto, reperibile anche sul portale internet della Regione siciliana, nella sezione dipartimento dell'energia.

A seguito delle richiesta presentata dai soggetti interessati, sarà rilasciato un numero identificativo personale attestante l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori, che dovrà essere riportato negli attestati di certificazione energetica da inviare all'amministrazione regionale. A partire dal 21 settembre 2011 (180mo giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta), non saranno ritenuti validi tutti gli attestati di certificazione energetica privi del numero identificativo regionale del soggetto certificatore.

Procedure per il rilascio della certificazione energetica

Per quanto riguarda le procedure relative al rilascio della certificazione energetica, il decreto stabilisce che gli attestati (ACE) redatti dai soggetti certificatori dovranno essere rilasciati in conformità agli allegati 6 e 7 delle Linee guida nazionali, previsti, rispettivamente, per edifici residenziali e non residenziali. Le condizioni e le modalità relative alla valutazione della prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare, così come previsto dalle Linee guida, devono essere esplicitamente indicate nei relativi attestati, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità professionali.

Procedure di invio dell'ACE

Entro quindici giorni successivi alla consegna al richiedente, copia dell'attestato di certificazione energetica dovrà essere trasmesso al dipartimento regionale dell'energia a cura del soggetto certificatore. A ciascun attestato di certificazione energetica sarà attribuito un codice regionale identificativo univoco, che servirà ad identificare l'immobile nel catasto energetico degli edifici anche per tutte le eventuali successive modifiche o variazioni dello stesso certificato. Il codice identificativo dell'immobile certificato sarà costituito da una stringa composta da sedici caratteri numerici, che dovrà successivamente essere riportato nei modelli ACE di cui agli allegati 6 e 7 delle linee guida e nelle eventuali targhe di efficienza energetica. Il codice identificativo univoco assegnato dall'amministrazione regionale all'attestato di certificazione energetica, sarà comunicato ai soggetti certificatori che ne faranno richiesta.

Sistema informativo per la certificazione energetica e catasto energetico

La Regione siciliana realizzerà un sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici condiviso e georeferenziato. Le modalità di invio e di gestione dei dati relativi alle certificazioni energetiche degli edifici saranno aggiornate in funzione della realizzazione del suddetto sistema informativo.

Il sistema informativo regionale comprenderà l'elenco regionale dei certificatori, i dati relativi agli attestati di certificazione energetica ed alle

autodichiarazioni rilasciate, nonché tutte le informazioni necessarie, finalizzate a dare piena attuazione nella Regione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Controlli

Dalla data di invio dell'attestato di certificazione energetica all'amministrazione regionale, il soggetto certificatore ha l'obbligo di conservare per cinque anni, la documentazione relativa alle analisi energetiche e la documentazione tecnica relativa all'edificio o immobile certificato.

Il dipartimento regionale dell'energia potrà disporre verifiche e controlli, anche a campione, sulla regolarità degli attestati di certificazione energetica redatti dai soggetti certificatori ed inviati all'amministrazione regionale, nonché sulla congruità dei requisiti dichiarati dai soggetti certificatori. A tal fine potranno essere richiesti ai soggetti certificatori e ai proprietari degli immobili i documenti tecnici ed amministrativi ritenuti necessari.

Validità dell'ACE

L'attestato di certificazione energetica, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle Linee guida Nazionali di cui al D.M. 26 giugno 2009, ha validità di dieci anni dalla data di rilascio da parte del soggetto certificatore e dovrà essere aggiornato in caso di interventi che comportino modifiche alle prestazioni energetiche dell'edificio.

Articoli correlati:

- [28/03/2011 - Decreto Rinnovabili, al via l'obbligo del certificato energetico nei rogiti](#)
 - [15/03/2011 - Certificato energetico nei rogiti, prime indicazioni dal Notariato](#)
 - [15/03/2011 - Certificatori energetici, niente abilitazione in Puglia](#)
 - [15/03/2011 - Forum nazionale sulla Certificazione Energetica](#)
 - [11/02/2011 - Veneto: istituito il Registro regionale dei certificati energetici](#)
 - [02/02/2011 - Rinnovabili, procedure semplificate in Sicilia](#)
-